

**Giornate in ricordo di Alberto Burdese**  
(Venezia 29-30 aprile 2016)

1. Nei giorni 29 e 30 aprile 2016 si sono svolte a Venezia, presso la sede di Palazzo Franchetti dell'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, le *Giornate in ricordo di Alberto Burdese*. Il convegno, organizzato dal Prof. Luigi Garofalo (Università di Padova) e dalla Prof. Paola Lambrini (Università di Padova) nel quinto anniversario della morte dell'illustre Maestro, ha avuto ad oggetto la produzione scientifica di Alberto Burdese, con particolare riguardo alle opere in materia di diritto pubblico romano. L'incontro veneziano è stato altresì l'occasione per l'esposizione dei risultati della ricerca sulla dittatura, avviata nell'ambito dei Seminari romanistici di Bressanone, e per la presentazione degli ultimi volumi nati in seno ai Seminari stessi.

2. La prima giornata è iniziata con i saluti dei Prof. Gherardo Ortalli (Presidente dell'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti) e Giuseppe Amadio (Direttore del Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto dell'Università di Padova). Sono intervenuti poi il Prof. Luigi Garofalo, che ha brevemente commemorato Alberto Burdese, e la Prof. Paola Lambrini, che ha illustrato l'articolazione dei lavori congressuali e si è fatta portatrice dei saluti del Prof. Filippo Gallo, impossibilitato per motivi di salute a partecipare all'incontro, e della figlia di Alberto Burdese.

Sotto la presidenza di Luigi Garofalo, si è aperta quindi la prima sessione del convegno con la relazione del Prof. Sandro Schipani (Università di Roma 'La Sapienza') intitolata *La personalità scientifica di Alberto Burdese*. Lo studioso ha sottolineato la vastità della produzione scientifica di Alberto Burdese, consistente in più di trecento scritti nei quali egli si è occupato dei più diversi ambiti tanto del diritto romano (dalla *lex commissoria* e *ius vendendi* all'*ager publicus*, dalle obbligazioni naturali alle problematiche del contratto e del possesso, dalla capacità degli impuberi alla repressione penale) quanto del diritto civile italiano (dalle servitù prediali alle successioni e alla divisione ereditaria), dimostrando così la volontà e la capacità di prendere in mano le fila dell'intero diritto, inteso come un tutto unitario. Il relatore ha svolto poi alcune considerazioni in merito al *Manuale di diritto privato romano*, manuale che si pone in linea di continuità con le Istituzioni di Gaio e con le Istituzioni di Giustiniano, presentandone le stesse caratteristiche salienti – la lucida consapevolezza della necessaria parzialità di una trattazione istituzionale, la capacità di selezionare gli argomenti da trattare, la vastità di orizzonte che si vuole comunque aprire dinnanzi a chi viene introdotto al *ius* – ma al contempo fa propri, gestendoli sapientemente, gli sviluppi e le modifiche intervenute nel genere 'istituzioni' in età moderna, in particolare la tendenza ad individuare regole che vengono poi ricondotte a sistema: il *Manuale*, infatti, presenta senz'altro una struttura sistematica, tuttavia, attraverso le fonti in latino inserite nelle note a piè pagina, che facilitano la comprensione di quanto esposto e rendono meno astratta la trattazione, apre al lettore nuovi e vasti orizzonti. Ad ulteriore conferma della concezione unitaria del diritto propria di Alberto Burdese, lo Schipani ha infine ricordato il *Manuale di diritto privato italiano*, testo che presenta la stessa struttura delle istituzioni romanistiche, pur

con gli adattamenti resi necessari dalla doverosa aderenza al Codice civile italiano.

È seguito l'intervento *Il diritto pubblico nelle 'Lecture romanistiche' di Alberto Burdese* del Prof. Leo Peppe (Università 'Roma Tre'). Il relatore, che ha preso in esame gli scritti raccolti nei due volumi *Recensioni e commenti. Sessant'anni di lecture romanistiche*, ha individuato quali tratti distintivi delle recensioni di Alberto Burdese l'acribia e la precisione, l'eshaustività, la capacità di ingenerare nel lettore la curiosità di saperne di più, il pieno rispetto per l'autore recensito anche quando viene espressa perplessità o totale disapprovazione per le conclusioni cui egli è giunto. Il Peppe, poi, ha sottolineato che le recensioni non erano mai fini a sé stesse ma costituivano per il Maestro l'occasione per visitare, o rivisitare, un certo argomento, come testimoniato dal fatto che molte di esse non contenevano nel titolo menzione alcuna dell'opera recensita o erano seguite, a breve giro, dalla pubblicazione di un'opera del Burdese sul medesimo tema. Il relatore è passato quindi a considerare alcune delle tematiche affrontate nelle lecture, in primo luogo i problemi della didattica, ai quali sono dedicati *L'insegnamento attuale della storia dei diritti antichi in Francia* del 1956, *Sul sistema di esposizione delle discipline romanistiche* del 1964, *Recensione a J. Gaudemet, Institutions de l'antiquité* del 1969 e *La 'Storia' di Guarino* del 1970. Questioni di teoria generale del diritto sono trattate, invece, in *Recensione a K. Olivecrona, Three Essays in Roman Law* del 1950 – nella quale, in risposta alle accuse mosse dal realismo giuridico scandinavo alla romanistica di forzare le riflessioni dei giuristi romani in senso costruttivistico, il diritto romano viene ricondotto alle esigenze della vita sociale – in *Il concetto di 'ius naturale' nel pensiero della giurisprudenza classica* del 1954 – ove, in sede di conclusioni, viene affermato che la giurisprudenza classica, coniugando procedimenti logico-argomentativi con esigenze di equità e giudizi di valore, ha colto l'intima esigenza che il diritto si adegui alla giustizia – e nelle recensioni a due interventi di David Daube, *Recensione a D. Daube, Concerning the Classifications of Interdicts* del 1952 e *Recensione a D. Daube, The Defence of Superior Orders in Roman Law* del 1963 – la seconda delle quali, essendo stata scritta a sette anni dalla pubblicazione della lezione tenuta ad Oxford dal professore cantabrigense in merito ai problemi giuridici sollevati dal processo di Norimberga, è stata sollecitata, secondo il Peppe, dalle vicende del processo Eichmann del 1961.

La parola è passata poi alla Prof. Carla Masi Doria (Università di Napoli 'Federico II') che ha tenuto una relazione dal titolo *Alberto Burdese e il manuale di diritto pubblico romano*. La studiosa ha in primo luogo osservato che la relazione esistente tra il *Manuale di diritto pubblico romano* del 1966 e il *Manuale di diritto privato romano* del 1964, relazione che si sostanzia nella funzione di integrazione e nella propedeuticità del primo rispetto al secondo, è stata determinata dal fatto che entrambi i manuali sono nati per la didattica. La relatrice ha quindi precisato che l'integrazione tra i due testi non comporta l'ancillarità del manuale di storia nei confronti di quello privatistico né la propedeuticità si traduce in uso funzionale della storia rispetto al diritto privato: Alberto Burdese, piuttosto, ha dato vita ad un manuale di diritto pubblico che consentisse di rispondere alla necessità scientifico-didattica di storicizzare il diritto privato romano, mettendo in luce come il fenomeno giuridico non si trova al di fuori della storia ma è esso stesso storia, perché vive e si trasforma nella realtà storico-politica. La relazione tra

i due manuali, inoltre, fa sì che il *Manuale di diritto pubblico romano* sia realmente un testo di diritto pubblico: esso si occupa dell'architettura istituzionale romana secondo la classica successione cronologica monarchia-repubblica-principato, nonché del processo criminale, cui è dedicato l'ultimo capitolo, anch'esso diviso cronologicamente; mancano, invece, alcuni temi tradizionalmente trattati nei testi di storia romana –le nozioni introduttive e generali sul significato di *ius* e sulle sue partizioni, la storia delle fonti e la loro interpretazione – poiché tali argomenti sono affrontati nel *Manuale di diritto privato romano*. La Masi Doria ha infine ricordato che il *Manuale di diritto pubblico romano* ha avuto un grande successo editoriale, non solo in Italia – nel 1975 è stata pubblicata la seconda edizione, nel 1987 la terza e definitiva, della quale sono state effettuate numerose ristampe – ma anche in Spagna, ove nel 1972 è stata edita una versione in castigliano, *Derecho publico romano*, arricchita rispetto al manuale italiano di un capitolo sulla costituzione della *Hispania* romana.

L'intervento del Prof. Pietro Cerami (Università di Palermo), *La 'iuris publici interpretatio' nel pensiero di Alberto Burdese* ha concluso la sessione mattutina. Il relatore ha ricordato che Alberto Burdese si è occupato dei problemi dell'interpretazione in vari scritti: *Ipotesi normativa e interpretazione del diritto* del 1949, *Note sull'interpretazione in diritto romano* e *Recensione a La certezza del diritto nell'esperienza giuridica romana. Atti del Convegno di Pavia del 26-27 aprile 1985* entrambi del 1988, *La certezza del diritto nell'esperienza di Roma antica* del 1992, *Derecho romano e interpretación del derecho* del 1996, *Diritto romano e interpretazione del diritto* del 1997, *Recensione ad A. Guzmán Brito, Historia de la interpretación de las normas en el derecho romano* del 2000. Il Cerami ha poi osservato che tale interesse del Maestro per l'interpretazione era giustificato dal fatto che essa costituisce un fenomeno di capitale importanza nella vita del diritto: con riferimento in particolare al diritto pubblico, in età repubblicana è stata proprio l'interpretazione, promanante da organi pubblici e forze politiche, a consentire l'adattamento del sistema politico romano alle nuove esigenze, permettendo così il passaggio, attraverso mutamenti lenti e gradualmente, da una forma di governo oligarchico alla costituzione repubblicana perfezionatasi dopo la seconda guerra punica. Il relatore ha espresso però il proprio dissenso rispetto a quanto sostenuto da Alberto Burdese in merito all'interpretazione del diritto pubblico di tipo tecnico-giuridico, affermatasi nel corso del I sec. a.C. al posto dell'interpretazione promanante dagli organi politici: tale interpretazione, infatti, non sarebbe stata assolutamente meno elastica, più legata al passato e meno capace di innovare di quanto non fosse l'interpretazione giusprivatistica. Similmente, il Cerami ha manifestato forte perplessità circa il fatto che l'inizio del principato abbia segnato la fine della scienza del diritto pubblico, come sostenuto invece da Alberto Burdese: secondo il relatore, con l'avvento del principato sarebbe venuta meno la dialettica politica, e quindi l'interpretazione da parte degli organi costituzionali, ma non l'interpretazione di tipo tecnico-giuridico attinente il sistema delle fonti e l'architettura istituzionale; con i Severi, poi, sarebbe cessata anche la riflessione giuridica in materia di diritto costituzionale ma la scienza del diritto avrebbe continuato ad occuparsi di altri ambiti del diritto pubblico, in particolare di diritto provinciale. La relazione si è chiusa con l'analisi di alcune vicende della storia repubblicana, utilizzate dal Cerami come esemplificazioni del concreto modo di operare della interpretazione del diritto pubblico.

3. La sessione pomeridiana del 29 aprile, presieduta dalla Prof. Letizia Vacca (Università 'Roma Tre'), è stata aperta dalla relazione *Legge e giudice: norma e regola. Rileggendo Alberto Burdese* del Prof. Antonio Palma (Università di Napoli 'Federico II'). Lo studioso, chiarito che il proprio intervento sarebbe stato volto a mettere in luce la perdurante vitalità del pensiero di Alberto Burdese, si è proposto di dimostrare la tesi secondo la quale la norma si articola in due livelli distinti, norma-principio e norma-regola, e ciò non sulla base di una costitutiva ed essenziale eterogeneità bensì sulla scorta dell'interpretazione di carattere esclusivo o inclusivo che i giuristi intendono operare nelle loro strategie interpretative. Il relatore, quindi, dopo aver sottolineato la natura controversiale del diritto romano, ha osservato che le *regulae iuris* sono state gli strumenti che hanno consentito al sistema giuridico romano di sopravvivere all'incertezza con la loro natura dialettica, dialettica che se da un lato ha garantito la stabilità necessaria mediante l'individuazione di regole valide per più casi, dall'altro ha assicurato l'apertura a nuove soluzioni, dal momento che le regole, pur essendo ricavate dalla casistica, erano suscettibili di eccezioni. Il Palma ha poi ricordato che Alberto Burdese ha toccato il tema delle *regulae iuris* soprattutto negli scritti dedicati all'interpretazione del diritto, dai quali emerge che, secondo il Maestro, è necessario distinguere l'interpretazione delle leggi e degli altri atti normativi dall'interpretazione degli atti privati: la prima mira all'individuazione della *voluntas legis*, intesa come volontà del legislatore storico, anche se, in presenza di *ius constitutum* in base al consolidato pensiero della precedente giurisprudenza, per i giuristi non va ricercata l'origine storica delle *regulae iuris* che lo esprimono quanto piuttosto il senso del loro enunciato, affinché la regola possa fungere da modello da utilizzare poi in relazione alla particolarità del caso; l'interpretazione delle dichiarazioni negoziali private, invece, è volta all'identificazione della volontà delle parti, mediante la ricostruzione dell'*id quod actum est* e quindi di una verità verosimile, da accertarsi congiunturalmente in base a criteri di ragionevolezza fondati sull'osservazione dell'*id quod plerumque accidit*. Il relatore, infine, dopo aver analizzato i significati con cui il termine *regula* compare nelle fonti, ha concluso che, pur non avendone i giuristi romani elaborato un concetto metodologicamente unitario, è possibile affermare che la *regula* costituisce un enunciato che può assolvere sia alla funzione di principio generale sia a quella di regola del caso, a seconda degli indirizzi interpretativi assunti dal giurista, intendendosi per norma-principio la norma che viene abitualmente utilizzata per giustificare altre norme, per norma-regola la norma che serve a qualificare le concrete situazioni di fatto e a svolgere una funzione di guida dei comportamenti umani.

È intervenuto poi il Prof. Salvatore Puliatti (Università di Parma) che ha tenuto la relazione *Albero Burdese e le fonti del postclassico*. Lo studioso ha innanzitutto osservato che la propensione di Alberto Burdese per l'argomentare preciso, che trovava riflesso nei metodi della giurisprudenza classica, ha probabilmente determinato il minor spazio dedicato dal Maestro allo studio del diritto postclassico, giacché il venir meno della ricchezza di elaborazione scientifica e della complessità concettuale suscitavano probabilmente nel Maestro un minore interesse per il tardoantico. Il relatore ha quindi osservato che molti dei mutamenti intervenuti nel periodo in questione – la scomparsa della procedura formulare, la soppressione della giurisdizione pretoria, l'attribuzione in

via esclusiva all'imperatore tanto della produzione quanto dell'applicazione del diritto – sono stati ricondotti da Alberto Burdese all'affermarsi dello statalismo, frutto dell'affermarsi dell'assolutismo monarchico, concetto che per il Maestro aveva senz'altro una connotazione negativa. Il Puliatti ha tuttavia precisato che Alberto Burdese non ha mai nascosto gli aspetti positivi del postclassico, in particolare il tentativo di procedere ad un'opera di riordino e di semplificazione del diritto, resa necessaria dalla presenza di un vasto materiale giurisprudenziale, ormai difficilmente comprensibile da giudici e pratici a causa della diffusa decadenza culturale, e soggetto spesso, così come le costituzioni imperiali, a falsificazioni: in questa prospettiva si collocano, secondo il Maestro, non solo i primi codici privati ma anche gli interventi legislativi di Valentiniano III – la legge del 426 sarebbe stata una disciplina organica volta a superare i problemi relativi all'autenticità degli scritti giurisprudenziali e delle costituzioni nonché a risolvere, mediante la c.d. legge delle citazioni, il problema dell'individuazione del diritto da applicare – di Teodosiano – la codificazione teodosiana, oltre alla semplificazione che si esprime nella organizzazione in senso gerarchico delle fonti all'interno dei titoli, alla conoscibilità e alla autenticità, avrebbe mirato pure a restituire unità legislativa alle due parti dell'impero – e infine di Giustiano, il quale è riuscito a risolvere in modo definitivo i problemi dell'autenticità, della conoscibilità, della semplificazione e della unificazione del diritto.

È seguito l'intervento *Voci enciclopediche e opere tradotte di Alberto Burdese* del Prof. Antonio Saccoccio (Università di Brescia). Il relatore ha in primo luogo segnalato che le voci enciclopediche scritte da Alberto Burdese presentano alcune caratteristiche comuni: esse risultano limpide, chiare, asciutte ma al contempo esegeticamente approfondite, raramente introducono elementi di novità nel dibattito scientifico ma offrono piuttosto un esauriente panorama delle fonti e della letteratura relative alla materia trattata. Il Saccoccio è passato quindi ad analizzare le singole voci, raggruppabili, in base all'argomento, in alcune macro aree. Alla tematica delle 'persone' sono riconducibili: la voce *Cadavere (diritto romano)*, in *Enc. dir.* del 1959; la voce *Capacità (premessa storica - diritto romano)*, in *Enc. dir.* del 1960; la voce *Domicilio (diritto romano)*, in *Enc. dir.* del 1964. Ai diritti reali sono dedicate, invece: la voce '*Actio aquae pluviae arcendae*', in *Noviss. dig. it.* del 1957; la voce *Presa o derivazione d'acqua (servitù di)*, in *Noviss. dig. it.* del 1966; la voce *Scoli e avanzi di acqua (servitù di)*, in *Noviss. dig. it.* del 1969; la voce *Servitù coattive*, in *Noviss. dig. it.* del 1970; la voce *Servitù prediali (diritto romano)*, in *Noviss. dig. it.* del 1970; la voce *Servitù prediali (diritto vigente)*, in *Noviss. dig. it.* del 1970; la voce *Pegno (diritto romano)*, in *Enc. dir.* del 1982; la voce *Possesso (diritto romano)*, in *Enc. dir.* del 1985. In tema di rapporti obbligatori vanno ricordate: la voce '*Fiducia*' (*diritto romano*), in *Enc. dir.* del 1961; la voce *Patto (diritto romano)*, in *Noviss. dig. it.* del 1965; la voce *Vendita (diritto romano)*, in *Noviss. dig. it.* del 1975. Il diritto ereditario è affrontato: nella voce *Diseredazione (diritto romano)*, in *Noviss. dig. it.* del 1960; nella voce *Divisione (diritto romano)*, in *Enc. dir.* del 1964; nella voce '*Muciana cautio*', in *Enc. dir.* del 1977; nella voce *Comunione e divisione ereditaria*, in *Enc. giur.* del 1988; nella voce *Successione a causa di morte*, in *Enc. giur.* del 1993. In materia di diritto pubblico vi è la voce *Magistrato (diritto romano)*, in *Enc. dir.* del 1975. Si colloca, infine, al di fuori del delineato quadro sistematico la voce '*Ius naturale*', in *Noviss. dig. it.* del 1963. Il relatore si è occupato poi delle opere di Alberto

Burdese che sono state tradotte in altre lingue: *Derecho publico romano*, traduzione del *Manuale di diritto pubblico romano* pubblicata a Barcellona nel 1972, con una presentazione di Angel Latorre Segura nonché una lunga e complessa introduzione del traduttore Angel Martínez Sarrión, e *Derecho romano e interpretación del derecho*, versione in castigliano della *lectio* tenuta dal Maestro alla Universidad Complutense de Madrid in occasione del conferimento della laurea *honoris causa*. Di imminente pubblicazione è invece la traduzione in cinese del *Manuale di diritto privato romano*, alla quale seguirà quella del *Manuale di diritto pubblico romano*. Il Saccoccio ha infine ricordato alcuni lavori di Alberto Burdese che, pur essendo editi in italiano, testimoniano comunque la dimensione internazionale del Maestro, ossia *Miscellanea romanistica* del 1994, prima opera pubblicata in Spagna da un giurista straniero in una lingua che non sia lo spagnolo, nonché *Il sistema del Codice civile argentino e la distinzione tra diritti personali e reali (dal pensiero di Teixeira de Freitas a quello di Vélez Sarsfield)* del 1981 e *La distinzione tra diritti personali e reali nel pensiero di Teixeira de Freitas* del 1988, entrambi dedicati alla codificazione negli stati sudamericani.

Ha preso poi la parola il Prof. Giuseppe Falcone (Università di Palermo), il quale ha tenuto una relazione dal titolo '*Beneficia' imperiali e logica del sistema. Spunti di metodo tra le righe di Alberto Burdese*. Lo studioso ha subito chiarito che lo scopo del proprio intervento sarebbe stato quello di rendere omaggio ad Alberto Burdese soprattutto nel metodo, in quanto si sarebbe servito di alcuni spunti metodologici che emergono dall'opera del Maestro per trattare un argomento, i *beneficia* imperiali, del quale egli non si è mai occupato. Il relatore è quindi passato ad esaminare Iul. 27 dig. D. 1.3.15, passo che originariamente si riferiva al *testamentum militis* – istituto introdotto attraverso *beneficia* imperiali – e ha osservato che la contiguità topografica con Paul. 54 ad ed. D. 1.3.14 – nel quale Paolo esclude l'estensione analogica di una statuizione dei *veteres* affermando che un regime acquisito *contra rationem iuris* non può essere esteso ad ambiti ulteriori – ha fatto sì che il passo giuliano sia stato tradizionalmente considerato come esprimente il principio secondo cui una norma contraria alla *ratio iuris* non può essere applicata al di fuori della fattispecie per la quale è stata creata ed essere così assunta a *regula iuris*. Secondo il Falcone, tuttavia, la necessaria aderenza al dato testuale – primo spunto di metodo tratto da Alberto Burdese – impone una diversa lettura: poiché Giuliano afferma letteralmente che negli istituti che sono stati creati *contra rationem iuris* non può essere seguita una *regula iuris*, in D. 1.3.15 non viene trattato il tema del raggio di applicazione della norma speciale bensì quello dell'operatività di una *regula iuris* di *ius commune* nel territorio di un regime speciale. Il relatore ha poi esaminato Iav. 13 *epist.* D. 1.4.3 e Cels. 33 ad ed. D. 50.17.191, nei quali Giavoleno, Celso e Nerazio sostengono, seppur con toni ed accenti diversi, che un *beneficium* deve essere interpretato conformemente alla volontà oggettiva dell'imperatore che lo ha concesso e che comunque spetta in ultima battuta al *princeps* stabilire la portata dello stesso. Valorizzando un altro spunto metodologico burdesiano – ossia che il dato testuale costituisce un limite invalicabile tale da impedire l'utilizzazione di frammenti testuali avulsi dal contesto originale per fondare convinzioni generalizzanti in ordine a presunti orientamenti ideologici dei giuristi – il Falcone ha osservato che le fonti menzionate non possono essere considerate, come fanno invece diversi autori, espressione dell'esi-



stenza di una tensione tra scienza giuridica e potere imperiale in materia di *beneficia*. Il relatore si è infine occupato del rapporto tra *beneficium* ed *aequitas*, rapporto che viene solitamente inteso come antitetico, poiché il *beneficium* costituisce una forma di *ius singularis* e l'*aequitas* viene ricondotta al concetto di uguaglianza. Cogliendo, tuttavia, un altro spunto proveniente da Alberto Burdese – cioè che l'*aequitas* presenta diverse sfaccettature tanto da avvicinarsi, fino a identificarsi, con le idee di *utilitas*, *bonum*, *fides* e *natura* – il Falcone ha concluso che i *beneficia*, e gli *iura singularia* in genere, se considerati dalla prospettiva dell'*aequum* come *utile*, risultano essere espressione dell'*aequitas* stessa.

L'intervento *Consilium semestrale. Alberto Burdese e la costituzione augustea* del Prof. Bernardo Santalucia (Università di Firenze) ha chiuso la prima giornata congressuale. Il relatore, manifestata la propria intenzione di omaggiare Alberto Burdese come storico del principato, ha iniziato ad analizzare il *consilium semestrale*, organo introdotto da Augusto in una data imprecisata, forse nel 27 a.C., per trattare in via preliminare le questioni – la maggioranza e le più importanti – da sottoporre poi al senato riunito al completo e composto, in base a quanto riferito da Svetonio e Cassio Dione, dall'imperatore, dai consoli, da un magistrato per ciascuna delle altre magistrature nonché da undici senatori scelti per sorteggio ogni sei mesi. Il Santalucia ha quindi osservato che le ragioni per cui i *patres* hanno accettato con notevole docilità l'introduzione della commissione semestrale augustea debbono essere ravvisate nel fatto che, a fronte dei poteri di cui Augusto era già titolare e che gli consentivano di intervenire nell'attività del senato e di influenzarne le decisioni, il *consilium semestrale* assicurava la partecipazione dei senatori alla preparazione della *relatio*, permettendo così ai *patres* di avere voce in capitolo nella fissazione dei temi da trattare in assemblea e dando loro modo di prospettare all'imperatore le più impellenti istanze senatorie nel campo del governo e dell'amministrazione dell'impero. Il relatore, tuttavia, non ha mancato di sottolineare che a beneficiare maggiormente della creazione del nuovo organo fosse stato senz'altro Augusto, che grazie ad esso aveva la possibilità di elaborare una proposta di provvedimento che potesse trovare favorevole accoglienza da parte dell'intera assemblea, rendendone più pacata la discussione e più rapida l'approvazione. Il Santalucia ha poi spiegato che il *consilium semestrale* collaborava con l'imperatore anche nell'amministrazione della giustizia: in particolare, sulla scorta di quanto descritto da Svetonio, è possibile sostenere che Augusto talora presiedesse il *consilium semestrale* riunito come corte criminale nell'ambito della *cognitio*. Il relatore si è, infine, occupato della radicale riforma subita dal consiglio nel 13 d.C., riforma in forza della quale non solo ne è stata modificata la composizione ma ne è stata soprattutto mutata la funzione, giacché alle deliberazioni del nuovo *consilium semestrale* è stato riconosciuto lo stesso valore delle deliberazioni prese dall'intero senato.

4. La seconda giornata del convegno si è aperta con l'esposizione dei primi risultati della ricerca sulla dittatura avviata in seno ai Seminari romanistici di Bressanone. Sotto la presidenza del Prof. Luigi Capogrossi Colognesi (Università di Roma 'La Sapienza'), sono intervenuti i Prof. Carlo Pelloso (Università di Verona), che si è occupato della dittatura nei popoli italici, Francesca Pulitanò (Università di Milano), che ha preso in

esame le funzioni del dittatore, Carlo de Cristofaro (Università di Salerno), che ha analizzato il rapporto tra *dictator* e *magister equitum*, Federico Procchi (Università di Pisa), che ha affrontato il tema dittatore e *provocatio*, Annalisa Triggiano (Università di Salerno), che ha esaminato l'*abdicio* del *dictator*, Marco Antonio Fenocchio (Università di Torino), che ha studiato l'attitudine ed il modo di rapportarsi del *dictator* nei confronti della plebe, Emanuele Melilli (Università di Milano Bicocca), che ha approfondito le ragioni del rifiuto della dittatura da parte di Augusto, Eleonora Nicosia (Università di Catania), che ha preso in considerazione la figura del *dictator optima lege*, Luca Fezzi (Università di Padova), che si è dedicato allo studio della dittatura nel pensiero di Benjamin Constant.

I lavori congressuali sono poi proseguiti con la presentazione degli ultimi volumi nati dall'esperienza dei Seminari romanistici di Bressanone. La sessione, presieduta dal Prof. Lucio de Giovanni (Università di Napoli 'Federico II'), è iniziata con gli interventi del Prof. Giovanni Nicosia (Università di Catania) e del Prof. Giovanni Luchetti (Università di Bologna) dedicati ai tre tomi in cui è articolato *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese*. Il Nicosia, dopo aver condiviso con l'uditorio alcuni ricordi personali relativi al proprio rapporto con Alberto Burdese, ha svolto alcune riflessioni in merito alla *Lex Aebutia*, riflessioni sollecitate dal saggio di Tommaso Beggio '*Per legem Aebutiam et duas Iulias sublatae sunt istae legis actiones*': alcune considerazioni sull'evoluzione dei 'iudicia legitima' a partire dalla 'lex Aebutia'. Il Luchetti, invece, dopo aver precisato che tutti i saggi contenuti nell'opera presentata si distinguono per il notevole valore scientifico, ha menzionato i contributi che più hanno attirato la sua attenzione: *Dispositivo e parte normativa nella sentenza: idee vecchie e nuove* di Barbara Biscotti, la quale ha sostenuto che la struttura accusatoria propria del processo formulare escludeva la motivazione della sentenza; *L'onere della prova nella elaborazione della giurisprudenza romana classica* di Barbara Cortese, la quale ha individuato l'esistenza di una costante, seppur non sempre concettualizzata, riflessione da parte dei giuristi romani in materia di onere della prova; *Giudici e giuristi nel processo civile romano. Nelle pieghe di un circuito normativo* di Pia Starace, la quale ha esaminato il rapporto tra *responsum* e *iudicatum* nel periodo tra media repubblica e principato, con cenni all'età tardoantica e giustiniana; '*Titus iudex esto*': la scelta del giudice privato nel processo formulare di Paola Lambrini, la quale ha offerto un quadro completo ed aggiornato delle problematiche connesse alla scelta del giudice nel processo formulare; *Note sul 'iussum de restituendo' nelle azioni arbitrarie* di Silvia Viaro, la quale si è occupata della struttura e della funzione delle formule arbitrarie; *Note sull' 'officium iudicis' in materia di rimborso delle spese: confronto tra rivendica e petizione dell'eredità* di Enrico Sciandrello, il quale ha affrontato il complesso tema del rimborso delle spese.

La parola è poi passata al Prof. Settimio di Salvo (Università di Napoli 'Federico II') che ha presentato i due volumi di '*Res iudicata*'. Lo studioso, dopo aver notato che l'opera si pone in una ideale linea di continuità con la voce *Giudicato civile (storia)* scritta da Giovanni Pugliese per l'*Enciclopedia del diritto*, ha indicato gli argomenti trattati in ciascuno dei venticinque saggi raccolti nei due volumi. Il di Salvo ha infine concluso rilevando che i contributi – attenti tanto alla ricostruzione storica del diritto romano



quanto all'analisi delle più recenti riforme del processo civile italiano – mettono in luce la centralità della riflessione sul giudicato in ogni esperienza giuridica e l'esistenza di problematiche costanti che hanno trovato soluzioni diverse nelle varie epoche storiche.

Il congresso si è chiuso con la presentazione del volume *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche* 1 da parte della Prof. Laura Solidoro (Università di Salerno). La studiosa ha osservato che gli argomenti trattati nei saggi di cui si compone l'opera sono raggruppabili intorno a due tematiche, la cura del corpo e la punizione del corpo, che vengono affrontate con riferimento ai tre stati del corpo – nascente, vivente, morto – e alla luce di interrogativi nuovi, sollecitati dalle riflessioni di Hans Jonas, Claude Lévi-Strauss e Michel Foucault. La Solidoro, inoltre, ha individuato l'esistenza di un *fil rouge* che lega i vari contributi, il tentativo di rispondere alle domande: il corpo è *res* o *persona*? abbiamo un corpo o siamo un corpo? La studiosa ha quindi preso in esame alcuni saggi: *Medicina e corpo tra privato e pubblico* di Miriam Padovan, nel quale viene descritto l'originale carattere sacrale e privatistico della cura del corpo, viene ricostruito l'ingresso dei medici in Roma e viene segnalata l'assenza di strutture ospedaliere pubbliche; *Nascita e natura umana del corpo* di Miriam Padovan, nel quale vengono affrontate questioni giuridiche attinenti alla prova della nascita, alla morte, ai *monstra*, pervenendo alla conclusione che il diritto romano interviene soltanto quando si tratta di prevenire o risolvere conflitti di natura patrimoniale; *Stima del corpo e del danno al corpo dell'uomo libero* di Paola Ziliotto, nel quale il noto principio secondo cui il corpo dell'uomo libero non è passibile di *aestimatio* viene inteso non come divieto bensì come presa d'atto della impossibilità di procedere alla stima del corpo di un uomo libero, stante l'assenza di un valore di mercato dello stesso; *Il corpo nella responsabilità nossale* di Elisa Francescon, nel quale la responsabilità nossale è interpretata come una sorta di marchio sul corpo di chi viene dato a noxa, corpo che viene inteso come sede del debito; *La morte 'in anticipo' dei condannati in attesa di esecuzione* di Francesca Pulitanò, nel quale viene indagata la punizione sul corpo come liturgia del potere, elemento di comunicazione e strumento simbolico.

Valerio Calzavara  
Università di Padova  
calza.lerio@gmail.com